

Come orientarsi

GUIDA PER GLI ESPORTATORI DELL'UE

STRUMENTI DI DIFESA COMMERCIALE
ANTIDUMPING, ANTISOVVENZIONI E MISURE DI SALVAGUARDIA



Prefazione



**ALFREDO
BONET BAIGET**

*Segretario di
Stato per il
Commercio
del governo
spagnolo*

Dall'inizio della crisi economica il ricorso agli strumenti di difesa commerciale da parte dei paesi terzi ha registrato un notevole aumento, in termini sia di apertura di nuove inchieste che di numero di misure adottate. Benché l'utilizzo di questi strumenti sia legittimo, essi vanno applicati in linea con le disposizioni dell'OMC.

Nell'attuale contesto, tuttavia, le norme dell'OMC sono spesso ignorate e in un numero sempre maggiore di casi i criteri applicati all'apertura e durante lo svolgimento delle inchieste risultano insufficienti. Anche l'utilizzo indiscriminato di misure di salvaguardia assume una particolare rilevanza poiché questo strumento non combatte le pratiche sleali, bensì impedisce l'ingresso nei mercati nazionali delle esportazioni di qualsiasi origine.

L'Unione europea, il maggiore esportatore mondiale, ha subito le ripercussioni negative di tali misure. Per le società dell'UE è sempre più difficile avere accesso ai mercati dei paesi terzi, che talvolta, con l'applicazione di queste misure, risultano de facto chiusi.

Migliorare l'accesso ai mercati dei paesi terzi per le società europee è stata una delle maggiori priorità della presidenza spagnola nel settore della politica commerciale. Molte società dell'UE, soprattutto PMI, non conoscono l'esistenza degli strumenti di difesa commerciale e non sanno cosa possono fare per salvaguardare il proprio diritto a competere nei mercati dei paesi terzi.

La presidenza spagnola ha deciso di promuovere la pubblicazione di questa guida per assistere le società esportatrici dell'UE che devono far fronte alle misure di difesa commerciale di paesi terzi. Sono certo che si rivelerà uno strumento utile e prezioso per le società dell'UE interessate da tali procedimenti.

Desidero ringraziare i servizi della Commissione per l'accurato lavoro svolto nell'elaborazione di questa guida, come pure gli Stati membri dell'UE e i soggetti interessati che hanno partecipato attivamente all'iniziativa, condividendo le loro esperienze e apportando i contributi necessari.

**KAREL
DE GUCHT**

*Commissario UE
responsabile per
il Commercio*

In un'economia globalizzata le società dell'UE devono competere sui mercati sia nazionali che esteri. È per questo motivo che attualmente la Commissione si adopera per offrire agli esportatori dell'UE nuove opportunità e per garantire che possano competere e operare sui mercati esteri in condizioni di equità. Questo è ancora più importante alla luce dell'attuale crisi economica, che ha rafforzato l'importanza delle norme internazionali nel quadro del sistema commerciale mondiale. A differenza di altri, l'UE ha resistito alla tentazione di introdurre misure protezionistiche o di utilizzare strumenti di difesa commerciale per chiudere i mercati, soprattutto di fronte alle economie emergenti in crescita sempre più rapida.


Gli strumenti di difesa commerciale rientrano tuttavia nelle norme dell'OMC, parte di una più ampia intesa con i nostri cittadini sul fatto che i liberi mercati, purché sostenuti da regole tali da garantire che gli scambi avvengano a parità di condizioni, sono di norma generatori di opportunità. Se applicate correttamente, le norme commerciali fanno sì che tutti i partner negli scambi possano competere sulla base dei rispettivi vantaggi comparativi, a tutto beneficio dei cittadini e della società. Questo significa che tutti i paesi dovrebbero poter adottare provvedimenti contro le pratiche commerciali sleali. Tali

interventi devono tuttavia avvenire all'interno di un quadro giuridico chiaro e trasparente, tale da garantire che le norme siano al riparo da pressioni protezionistiche o da influenze politiche. Questo è l'approccio dell'UE alla difesa commerciale ed è ciò che ci aspettiamo dai nostri partner commerciali in tutto il mondo.

È ovviamente sulle imprese stesse che ricade gran parte dell'onere delle inchieste, sia che siano avviate dall'UE che da un paese terzo. Alle imprese viene chiesto di collaborare a indagini spesso alquanto tecniche e particolareggiate, per le quali a volte mancano dell'esperienza e delle competenze tecniche e legali necessarie. Si tratta di una sfida particolarmente impegnativa per le PMI. La Commissione europea ne è consapevole quando svolge le sue inchieste e sa che un analogo onere ricade sulle società dell'UE quando sono i paesi terzi ad avvalersi degli strumenti di difesa commerciale.

La presente guida intende dunque essere uno strumento utile per orientarsi nel mondo della difesa commerciale.

Essa integra le indicazioni e le competenze già disponibili da varie fonti ed è in grado di fornire un aiuto alle imprese dell'UE interessate da un'inchiesta di difesa commerciale avviata da uno dei nostri partner commerciali.



Introduzione**Capitolo 1: Dumping, sovvenzioni, misure di salvaguardia: principi fondamentali**

- Cosa si intende per dumping?
- Cosa si intende per sovvenzione?
- Cosa si intende per misura di salvaguardia?
- Quali sono le condizioni per l'istituzione di misure?
- Qual è il quadro giuridico applicabile?
- Che tipo di misure possono essere istituite?

Capitolo 2: Per quali motivi si avvia un'inchiesta?

- Perché un'inchiesta?
- Come si viene informati dell'avvio di un'inchiesta?
- Si deve partecipare all'inchiesta?
- Chi si deve contattare?
- Quali sono le fasi principali di un'inchiesta?

Capitolo 3: Diritti e obblighi degli esportatori

- Quali sono i miei diritti?
 1. Diritto di fornire informazioni
 2. Diritto di accesso alle informazioni e di formulare osservazioni
 3. Diritto di essere sentiti
- Quali sono i miei obblighi?
 1. Registrarsi
 2. Rispettare i termini
 3. Collaborare adeguatamente

Capitolo 4: Sono interessato da un procedimento? Se sì, in quale misura?**Capitolo 5: Come decidere di collaborare?**

- Quali sono i «benefici» della collaborazione?
- Quali sono i «costi» della collaborazione?
- Quali sono le conseguenze dell'omessa collaborazione?
- Come decidere di collaborare?
- Si deve collaborare in un procedimento di salvaguardia?

Capitolo 6: Qual è il ruolo delle altre parti?

- Qual è il ruolo della Commissione europea?
- Qual è il ruolo dell'amministrazione degli Stati membri?
- Qual è il ruolo delle ambasciate e delle delegazioni dell'UE nel paese che conduce l'inchiesta?
- Qual è il ruolo dell'associazione UE di cui sono membro?
- Qual è il ruolo dei miei acquirenti nel paese che conduce l'inchiesta?
- Qual è il ruolo delle società collegate?

Capitolo 7: Dopo l'istituzione di misure quali opzioni restano?

- Riesame delle misure
- Impugnazione delle misure

6

6

7

7

8

8

9

9

9

9

10

10

12

12

12

14

15

16

16

16

16

18

19

19

19

19

20

20

21

21

22

23

23

23

23

24

24

25

Introduzione

Di fronte alla crescente globalizzazione degli scambi, le società che operano all'estero devono tenere conto dell'obbligo di rispettare le norme commerciali internazionali. Non sempre questo risulta facile.

Benché attualmente la tendenza generale sia quella di eliminare gli ostacoli agli scambi, il sistema commerciale internazionale autorizza i paesi a introdurre misure restrittive per far fronte a circostanze molto specifiche. Si tratta delle misure (o degli strumenti) di difesa commerciale, la cui applicazione è possibile solamente nel rispetto di condizioni rigorose.

Esistono tre strumenti di difesa commerciale (*Trade Defence Instruments - TDI*): misure antidumping, misure antisovvenzioni e misure di salvaguardia. Mentre i primi due strumenti agiscono contro le pratiche commerciali sleali quando le importazioni avvengono in condizioni passibili di azione legale ai sensi delle norme del commercio internazionale, l'obiettivo del terzo strumento è quello di dare a un'industria del paese di importazione il tempo necessario per adeguarsi ad un aumento significativo delle importazioni.

Se i vostri concorrenti sui mercati esteri sostengono che le vostre esportazioni sono oggetto di dumping o di sovvenzioni o se affermano di dover far fronte a un aumento significativo di importazioni ai danni della loro attività, possono chiedere alle proprie autorità nazionali di introdurre misure di difesa commerciale per porre rimedio alla situazione. Ciò a sua volta può ripercuotersi sulla vostra situazione: potreste infatti essere coinvolti in una lunga inchiesta condotta dalle autorità nazionali del paese importatore e le vostre future esportazioni verso il paese in questione potrebbero essere sottoposte a misure (sotto forma di dazi supplementari o contingenti).

La presente guida intende rendere più agevole la comprensione dei principali concetti relativi alla difesa commerciale e dare indicazioni su come affrontare le inchieste di difesa commerciale.





Capitolo 1

Dumping, sovvenzioni, misure di salvaguardia: principi fondamentali

COSA SI INTENDE PER DUMPING?

Una società pratica il dumping quando esporta un prodotto ad un prezzo inferiore al suo «valore normale», intendendo per valore normale di un prodotto il prezzo del prodotto venduto sul mercato nazionale o il suo costo di produzione.

Per neutralizzare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping e ristabilire condizioni di leale concorrenza viene applicata **una misura antidumping**, in genere sotto forma di dazio. Tale misura si basa sul margine di dumping, che consiste in un confronto tra prezzo all'esportazione e valore normale. Il confronto è effettuato tra tipi di prodotti identici o paragonabili e, al fine di un confronto equo, si può ricorrere ad adeguamenti per quanto riguarda le differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, ad esempio in termini di condizioni di vendita, stadio commerciale, caratteristiche fisiche ecc.

E le società che non praticano il dumping?

Le misure antidumping riguardano l'intero paese, cioè si applicano a tutte le esportazioni del prodotto in esame da uno o più paesi. Anche se una società non esporta a prezzi di dumping, deve quindi collaborare al procedimento per dimostrare che è effettivamente così ed essere quindi esonerata dalle misure.

Cosa si intende per dumping?

Prezzo sul mercato nazionale = **120**



Prezzo all'esportazione = **100**

Margine di dumping = **20**

COSA SI INTENDE PER SOVVENZIONE?

Per sovvenzione si intende un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico che conferisce un vantaggio ad un beneficiario. Il contributo finanziario può assumere varie forme, come finanziamenti, prestiti, crediti d'imposta, beni o servizi forniti dalla pubblica amministrazione.

È conferito un vantaggio se uno qualsiasi di questi contributi è conferito a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad esempio, se una pubblica amministrazione eroga elettricità a un prezzo inferiore a quello di mercato o acquista un prodotto ad un prezzo superiore al suo valore di mercato.

Le sovvenzioni contro le quali può essere intrapresa un'azione, le cosiddette sovvenzioni compensabili, sono sovvenzioni specifiche per una società o un settore.

Per neutralizzare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate e ristabilire condizioni di leale concorrenza viene applicata una **misura antisovvenzioni** (detta anche misura compensativa), in genere sotto forma di dazio, che dovrebbe corrispondere alla differenza tra il prezzo all'esportazione sovvenzionato ed il prezzo all'esportazione non sovvenzionato.

Per sovvenzione si intende un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico che conferisce un vantaggio ad un beneficiario.

COSA SI INTENDE PER MISURA DI SALVAGUARDIA?

Le misure di salvaguardia possono essere introdotte quando un'industria subisce gli effetti negativi di un netto aumento delle importazioni, improvviso e imprevisto. L'obiettivo delle misure di salvaguardia è quello di dare all'industria un respiro temporaneo che faccia allentare la pressione delle importazioni in modo che l'industria possa operare gli adeguamenti necessari. Le misure di salvaguardia sono sempre accompagnate da un obbligo di ristrutturazione.

Mentre le misure antidumping e antisovvenzioni sono adottate contro paesi specifici (e agli esportatori sono attribuiti dazi individuali in

funzione della loro situazione specifica e della collaborazione prestata), le misure di salvaguardia si applicano alle importazioni provenienti da tutti i paesi. Ciò vuol dire che sono applicate a tutte le importazioni indipendentemente dall'origine e che la stessa misura è applicata ad ogni esportatore.

Il procedimento di salvaguardia differisce quindi dai procedimenti antidumping e antisovvenzioni per vari aspetti (cfr. **capitolo II**).

A differenza degli strumenti antidumping e antisovvenzioni, le misure di salvaguardia non si interessano al fatto che gli scambi siano equi o no. Le condizioni giuridiche per l'istituzione di misure sono pertanto più rigorose (livello del pregiudizio).

Cosa si intende per pregiudizio?

Un'industria subisce un pregiudizio quando la sua situazione economica si deteriora.

La determinazione del pregiudizio avviene attraverso un esame obiettivo di tutti i fattori economici pertinenti, come la produzione, le vendite, la quota di mercato, i profitti, la produttività, la capacità, l'utilizzo della capacità produttiva ecc., senza che questo elenco sia esaustivo.

Si tenga presente che, nel caso delle misure di salvaguardia, il pregiudizio da determinare deve essere «grave». Si tratta di un livello di pregiudizio più elevato del pregiudizio «notevole» la cui determinazione è necessaria per i procedimenti antidumping e antisovvenzioni.

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DI MISURE?

La primissima condizione per istituire delle misure è determinare che **le importazioni sono oggetto di dumping (antidumping), di sovvenzioni (antisovvenzioni) o che si è verificato un netto aumento delle importazioni** (misure di salvaguardia). Vi sono tuttavia anche altre condizioni: va inoltre stabilito che queste importazioni hanno avuto un impatto negativo sulla situazione economica dell'industria nazionale, ovvero che vi è pregiudizio. Questo significa che le autorità incaricate dell'inchiesta devono dimostrare l'esistenza di un **nesso di causalità** tra le importazioni e il **pregiudizio**.

Esame dell'interesse pubblico: i paesi possono decidere di applicare misure soltanto se viene dimostrato che esse non siano contrarie all'interesse pubblico generale, ovvero che l'istituzione di misure non causi all'economia globale un danno superiore al beneficio arrecato all'industria nazionale danneggiata dalle importazioni. Occorre pertanto prendere in considerazione gli interessi degli utilizzatori industriali delle importazioni, degli importatori e dei consumatori.

Cosa si intende per nesso di causalità?

Occorre dimostrare che sono le importazioni in questione ad aver causato il pregiudizio ai danni di un'industria nazionale. In genere questo succede quando gli eventi considerati si verificano contemporaneamente, ad esempio aumento delle importazioni e diminuzione delle vendite o della produzione dell'industria nazionale.

Molto spesso sono anche fattori diversi dalle importazioni a causare il pregiudizio ai danni dell'industria nazionale. In tal caso va dimostrato che questi fattori non sono la causa principale del pregiudizio. Tra questi fattori figurano i prezzi e il volume delle importazioni non oggetto di dumping/sovvenzioni, il calo della domanda, modifiche nella struttura degli scambi o sviluppi tecnologici.

Riassumendo, possono essere istituite misure soltanto se sono soddisfatte tre condizioni: i) l'esistenza di dumping o di sovvenzioni o di un'impennata delle importazioni, ii) un'industria nazionale che subisce un pregiudizio e iii) l'esistenza di un nesso di causalità attestante che il pregiudizio è causato dalle importazioni e non da altri fattori.

Dumping, sovvenzioni, misure di salvaguardia: principi fondamentali

QUAL È IL QUADRO GIURIDICO APPLICABILE?

Ogni paese che si avvale di strumenti di difesa commerciale dispone di una normativa specifica che fissa i particolari e le condizioni per l'applicazione delle misure nella legislazione nazionale.

Per i paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) queste normative devono soddisfare almeno le prescrizioni dell'OMC stesso. La legislazione nazionale può tuttavia andare oltre le disposizioni dell'OMC, ovvero stabilire, per l'applicazione delle misure, condizioni più stringenti di quelle previste a livello dell'OMC. I paesi membri

dell'OMC hanno l'obbligo di notificare le normative nazionali (e qualsiasi modifica ad esse apportata) alle autorità competenti dell'Organizzazione. Queste normative sono consultabili grazie al motore di ricerca on line del sito web dell'OMC (cfr. allegato).

Le normative pertinenti dell'OMC sono l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo antidumping dell'OMC), l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e l'accordo sulle misure di salvaguardia.

I paesi che non sono membri dell'OMC non sono tenuti a conformarsi alle sue norme. In genere, tuttavia, la loro normativa nazionale si ispira ai principi dell'OMC e spesso quindi non vi sono differenze di rilievo.

Disposizioni particolari sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale possono inoltre essere incluse negli accordi bilaterali sottoscritti dall'UE e dal paese che adotta o intende adottare provvedimenti. Anche questi obblighi bilaterali devono essere rispettati.

Una sintesi dei principali elementi della legislazione nazionale dei paesi che fanno più spesso ricorso agli strumenti di difesa commerciale figura sul sito Internet della Commissione europea (cfr. allegato). Il testo integrale della legislazione nazionale di ciascuno Stato membro dell'OMC può essere consultato sul sito dell'OMC (cfr. allegato).

CHE TIPO DI MISURE POSSONO ESSERE ISTITUITE?

Le misure **ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI** sono di norma istituite per cinque anni e possono essere prorogate per ulteriori periodi di cinque anni sulla base di un'inchiesta di riesame. Le misure antidumping e antisovvenzioni provvisorie possono essere istituite non prima di sessanta giorni dall'apertura di un'inchiesta. Tali misure provvisorie possono essere istituite per un periodo massimo di quattro mesi nel caso dei procedimenti antisovvenzioni e di sei mesi in quelli antidumping.

Le misure di solito assumono la forma di un *dazio ad valorem*, ovvero di un dazio calcolato sul valore della fattura (ad esempio del 15%), ma può anche trattarsi di un dazio specifico, ovvero di un dazio calcolato sulla base di un

parametro diverso dal valore, come il peso (ad esempio 15 \$ per tonnellata). Sono anche possibili impegni sui prezzi (cfr. sotto). I dazi sono versati dall'importatore nel paese che ha istituito le misure e riscossi dalle autorità doganali nazionali.

Agli esportatori che hanno collaborato adeguatamente con l'autorità incaricata dell'inchiesta dovrebbe essere attribuita un'aliquota del dazio che rifletta la loro situazione. Gli esportatori che non collaborano sono soggetti a un dazio residuo, che è di norma più elevato di quello attribuito alle parti che collaborano. Collaborare è dunque nell'interesse degli esportatori.

I dazi possono essere equivalenti al livello del margine di dumping calcolato o all'importo della sovvenzione riscontrata. Alcuni paesi consentono inoltre di limitare il livello del dazio al minimo necessario per compensare il pregiudizio. Si tratta della **regola del dazio inferiore**. Il livello di una misura, tuttavia, non può mai superare il margine di dumping o l'importo totale della sovvenzione.

Le misure di **SALVAGUARDIA** possono essere istituite per un periodo di quattro anni e prorogate fino ad un massimo di otto anni in totale (cfr. capitolo VII), ma nella maggior parte dei casi sono tuttavia imposte per un periodo di tre anni. Queste misure possono essere istituite in seguito

ad un aumento significativo delle importazioni e possono assumere la forma di dazi o di una limitazione di volume. Le restrizioni di volume possono assumere la forma di un contingente o di un contingente tariffario. Nel caso di un contingente, le importazioni che superano un volume specifico non sono autorizzate, mentre con un contingente tariffario le importazioni che vanno oltre questo limite sono possibili, ma soggette ad un dazio supplementare. Le misure di salvaguardia provvisorie possono essere istituite contemporaneamente all'apertura dell'inchiesta e possono solo assumere la forma di un dazio.

Impegni sui prezzi: una soluzione alternativa?

Nei procedimenti antidumping e antisovvenzioni un esportatore, per non essere assoggettato ad un dazio antidumping o antisovvenzioni, può offrire un impegno sui prezzi.

Con tale impegno l'esportatore accetta di esportare il prodotto in esame ad un prezzo superiore ad un certo livello, ovvero a prezzi non oggetto di dumping né di sovvenzioni. Quando i prezzi all'esportazione sono superiori a tale soglia i prodotti della società sono esentati dai dazi che, in caso contrario, sarebbero imposti all'importazione. Questa pratica è ovviamente subordinata al rispetto di determinate condizioni, fra cui di solito un controllo rigoroso da parte delle autorità del paese importatore e talvolta la comunicazione periodica dei prezzi all'esportazione e procedure di verifica.

Se una società è disposta ad offrire un impegno sui prezzi deve prendere contatto con le autorità incaricate dell'inchiesta.

Capitolo 2

L'inchiesta

PER QUALI MOTIVI SI AVVIA UN'INCHIESTA?

Le inchieste di difesa commerciale sono avviate in seguito ad una denuncia da parte di un'industria o su iniziativa di un'autorità competente. In funzione dello strumento, può essere avviata un'inchiesta qualora vi siano elementi di prova di i) dumping, sovvenzioni o un aumento significativo delle importazioni, ii) un pregiudizio nei confronti di un'industria nazionale e iii) un nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni considerate. Nella maggior parte dei casi l'inchiesta si basa su una denuncia presentata da uno o più produttori nazionali. Si tenga presente che, per legge, i denunziati devono rappresentare una proporzione considerevole della produzione nazionale. Ogni parte interessata ha il diritto di ottenere una «versione pubblica» della denuncia (ovvero una versione dalla quale sono state eliminate tutte le informazioni riservate). Cfr. anche **capitolo III.2.**

PERCHÉ UN'INCHIESTA?

Le autorità, dopo aver esaminato la denuncia e accertato l'esistenza di elementi di prova sufficienti, decidono di avviare un'inchiesta. Scopo dell'inchiesta è quello di raccogliere informazioni per verificare se siano soddisfatte le condizioni giuridiche per l'istituzione di misure e per stabilire il livello delle misure stesse. Non tutte le inchieste si concludono necessariamente con l'istituzione di misure. L'inchiesta può infatti dimostrare che le misure non sono giustificate.

COME SI VIENE INFORMATI DELL'AVVIO DI UN'INCHIESTA?

Se un paese avvia un'inchiesta deve pubblicare un avviso, il cosiddetto avviso d'apertura, nella Gazzetta ufficiale nazionale e informare le autorità dei paesi interessati dall'inchiesta. In genere anche tutti i produttori esportatori noti alle autorità incaricate dell'inchiesta sono informati direttamente.

Ogni volta che alla Commissione europea viene notificata l'apertura di un'inchiesta, essa informa immediatamente i rappresentanti degli Stati membri, chiedendo che trasmettano a loro volta l'informazione alle parti interessate. La Commissione europea prende inoltre contatto con le associazioni dell'UE che rappresentano l'industria del prodotto in esame per avvisarle dell'inchiesta, fornire le informazioni pertinenti e chiedere che contattino i loro associati. La Commissione europea segnala inoltre le inchieste in corso sul suo sito web.

I produttori esportatori sono quindi informati direttamente dalle autorità incaricate dell'inchiesta o attraverso le autorità del proprio Stato membro o l'associazione UE pertinente. In molti casi possono venire a sapere dell'avvio di un'inchiesta attraverso i loro abituali contatti professionali, ad esempio dai loro acquirenti, dal momento che tali informazioni in genere si diffondono rapidamente.

Cosa si deve fare quando si è informati dell'apertura di un'inchiesta?

Per salvaguardare i propri diritti nell'inchiesta occorre registrarsi immediatamente come parte interessata contattando le autorità incaricate dell'inchiesta.

SI DEVE PARTECIPARE ALL'INCHIESTA?

Affinché l'inchiesta si concluda con il migliore esito possibile per la propria società, si raccomanda di collaborare con le autorità incaricate dell'inchiesta e di presentare le informazioni richieste. **Nel caso delle inchieste antidumping o antisovvenzioni le società che offrono piena collaborazione si vedono attribuire un dazio individuale** che ne riflette la situazione specifica e **che di norma risulta inferiore al dazio stabilito per le società che non hanno collaborato.** Cfr. **capitolo V** per maggiori informazioni.

CHI SI DEVE CONTATTARE?

Qualora la vostra società sia interessata da un'inchiesta o abbiate domande specifiche, **vi consigliamo di contattare la vostra associazione nazionale e/o europea**, che di solito è informata dell'inchiesta e conosce questo tipo di procedimenti. Potete anche contattare la vostra amministrazione nazionale per ottenere opportune indicazioni e una valutazione dei procedimenti.

Per ricevere tutte le informazioni pertinenti (come l'avviso di apertura o i questionari) e assicurarsi di rispettare i termini, è bene contattare direttamente le autorità incaricate dell'inchiesta. È importante «manifestarsi» presso queste autorità e registrarsi come parte interessata nell'ambito dell'inchiesta. Si tratta spesso di una condizione essenziale per potere esercitare i propri diritti di difesa.

La Commissione europea segue inoltre attivamente i procedimenti di difesa commerciale dei paesi terzi. Pur non potendo rappresentare legalmente i produttori dell'UE nel corso di tali inchieste, la Commissione europea ha acquisito conoscenze tecniche e una notevole esperienza sull'uso degli strumenti di difesa commerciale da parte dei paesi terzi. Un gruppo esperto di funzionari (*case handler*) è a vostra disposizione per fornire alle società assistenza tecnica e consulenza. Per i dati di contatto della Commissione europea si rimanda all'allegato.

QUALI SONO LE FASI PRINCIPALI DI UN'INCHIESTA?

1. Inchieste antidumping e antisovvenzioni

Viene di seguito presentata una panoramica generale di quelle che sono le fasi principali di una tipica inchiesta. Si tenga presente che possono esservi differenze a seconda dei paesi. Si consulti l'allegato per l'indicazione dei siti web dei maggiori paesi.

APERTURA DI UN'INCHIESTA

Le autorità di un paese non appartenente all'UE avviano un'inchiesta con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale nazionale. **In genere nell'avviso sono precisati tutti i termini da rispettare nel corso dell'inchiesta.** In parallelo le autorità informano direttamente gli esportatori interessati e/o le ambasciate, gli uffici commerciali e le delegazioni UE pertinenti.

REGISTRAZIONE DEL PRODUTTORE INTERESSATO

I produttori esportatori interessati dall'inchiesta devono registrarsi presso l'autorità incaricata dell'inchiesta e chiedere un questionario. I termini da rispettare sono ravvicinati: si tratta in genere di 15-21 giorni per la registrazione come parte interessata e di 30-45 giorni per inviare il questionario compilato.

ISTITUZIONE DI MISURE PROVVISORIE

Le misure provvisorie **possono** essere istituite trascorsi sessanta giorni dalla data di apertura dell'inchiesta. Di solito, tuttavia, i tempi necessari sono più lunghi. Non sempre vengono istituite misure provvisorie.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/VISITA DI VERIFICA

Nel corso dell'inchiesta le autorità possono chiedere informazioni aggiuntive e/o fissare una visita di verifica presso i locali degli esportatori. **Si tenga presente che la visita di verifica può essere effettuata prima o dopo l'istituzione di misure provvisorie.**

ISTITUZIONE DI MISURE DEFINITIVE

Un'inchiesta può concludersi con l'istituzione di misure definitive. Le autorità incaricate dell'inchiesta sono tenute a divulgare le conclusioni definitive raggiunte e, in base alle norme dell'OMC, danno alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni prima che vengano istituite misure definitive. Tranne in casi eccezionali, **le inchieste vengono concluse entro un anno e, in ogni caso, non possono durare più di 18 mesi.**

2. Quali sono le caratteristiche specifiche delle inchieste di salvaguardia?

Le fasi principali illustrate sopra si applicano anche alle inchieste di salvaguardia: apertura mediante la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale nazionale, obbligo di registrazione come parte interessata, questionari, pubblicazione delle conclusioni per permettere alle parti di formulare osservazioni e istituzione di misure.

I procedimenti di salvaguardia, tuttavia, differiscono sotto alcuni aspetti dai procedimenti antidumping e antisovvenzioni in quanto le misure di salvaguardia sono provvedimenti di emergenza in cui lo stesso dazio è applicato a tutte le importazioni indipendentemente dal paese d'origine. Le principali differenze sono le seguenti:

- 1) **le misure provvisorie possono essere istituite contemporaneamente all'avvio dell'inchiesta. Gli esportatori possono quindi dover far fronte improvvisamente e senza preavviso a un dazio di salvaguardia;**
- 2) benché anche nei procedimenti di salvaguardia sia importante che le singole società collaborino, la loro cooperazione non produce gli stessi effetti che nelle inchieste antidumping o antisovvenzioni in quanto non possono essere calcolati dazi individuali. Lo stesso dazio si applica infatti in uguale misura alle importazioni di qualsiasi origine. Le autorità incaricate dell'inchiesta possono tuttavia scegliere una forma di dazio che colpisca più particolarmente la causa dei problemi senza penalizzare

indebitamente le importazioni che non pregiudicano l'industria nazionale. Una misura potrebbe ad esempio essere istituita solo per un determinato prezzo minimo all'importazione. Gli esportatori possono così avere un chiaro interesse a collaborare per assicurarsi che le loro osservazioni siano prese in considerazione. In caso di omessa collaborazione, le parti possono infatti perdere il diritto di difendere i loro interessi (presentando osservazioni o partecipando ad audizioni).

Le società oggetto di un'inchiesta di salvaguardia devono pertanto contattare immediatamente la Commissione europea e/o l'amministrazione del loro Stato membro per sviluppare una strategia di difesa e non essere così ingiustamente penalizzate. In molti casi gli esportatori europei non causano alcun pregiudizio in quanto le loro esportazioni sono in genere effettuate nelle fasce di prezzo più elevate.

Capitolo 3

Diritti e obblighi degli esportatori

Le inchieste di difesa commerciale sono procedimenti quasi giudiziari in cui tutte le parti interessate godono di diritti specifici (diritti di difesa), ma devono anche adempiere alcuni obblighi. Le parti interessate sono tutti gli operatori economici che possono essere interessati, direttamente o indirettamente, da qualsiasi misura. Si tratta soprattutto degli esportatori nei paesi oggetto dell'inchiesta come pure dei produttori del paese che ha avviato

l'inchiesta. In pratica, per poter esercitare i propri diritti, le parti devono rispettare alcuni obblighi.

Questi diritti e questi obblighi sono conferiti dalla legislazione del paese che ha avviato l'inchiesta, conformemente alla normativa dell'OMC (se il paese in questione ne è membro) e alle disposizioni di eventuali accordi bilaterali in vigore tra lo stesso paese e l'UE.

QUALI SONO I MIEI DIRITTI?

1. Diritto di fornire informazioni

Gli esportatori hanno il diritto di presentare informazioni pertinenti per iscritto. Le autorità incaricate dell'inchiesta devono tenere conto di tali informazioni se pertinenti e fornite in conformità alle procedure stabilite dalle autorità stesse, compreso il rispetto dei termini.

Le parti possono presentare due tipi di informazioni: i) informazioni che saranno utilizzate per calcolare il **livello del dazio per la società specifica** (nei procedimenti antidumping e antisovvenzioni), in genere sotto forma di risposte a un questionario, e/o ii) osservazioni generali di natura giuridica o fattuale, sotto forma di comunicazioni scritte.

NOTA BENE: è necessario registrarsi!

Una società che voglia essere considerata parte interessata e assicurarsi la possibilità di esercitare i diritti di difesa sopraindicati deve contattare le autorità incaricate dell'inchiesta e registrarsi,

rispettando le procedure e i termini descritti nell'avviso di apertura. Di solito è sufficiente una semplice lettera, ma in alcuni ordinamenti, già in questa fase, sono richieste anche informazioni più complete.

Perché un questionario?

Il principale motivo per cui si deve rispondere a un questionario è che consente di ottenere un'aliquota del dazio corrispondente alla situazione specifica della propria società. In un procedimento antidumping, ad esempio, sono richieste informazioni dettagliate sui prezzi all'esportazione, sui prezzi praticati sul mercato nazionale e sul costo di produzione corrispondente. Nella misura in cui le risposte sono giudicate appropriate e le informazioni sono state verificate dalle autorità incaricate dell'inchiesta, questi dati vengono utilizzati per calcolare il margine di dumping.

Se nei procedimenti antidumping e antisovvenzioni sono possibili aliquote individuali del dazio, nei procedimenti di **salvaguardia** viene determinata una sola misura che è applicata a tutte le esportazioni, indipendentemente dal paese d'origine e dalla presentazione o meno delle risposte a un questionario. Nei procedimenti di salvaguardia le risposte al questionario possono tuttavia essere importanti per favorire l'istituzione di una misura che sia meno lesiva degli interessi degli esportatori, ad esempio un prezzo minimo.

Perché rispondere ad un questionario?

Rispondere al questionario non costituisce un obbligo. In caso di mancata risposta, tuttavia, non vengono calcolate aliquote individuali del dazio e le misure risultano in genere più elevate rispetto ai dazi ottenuti dalle parti che hanno collaborato (la mancata collaborazione non può essere ricompensata).

Rispondere al questionario comporta inoltre una serie di obblighi importanti (cfr. il riquadro in alto) ed è spesso preferibile chiedere assistenza legale per assicurarsi di collaborare in maniera adeguata. Anche in caso di piena collaborazione ad un'inchiesta l'esito specifico corrispondente alle proprie aspettative non sempre è garantito.

Sebbene sia consigliabile collaborare, si tratta pur sempre di una decisione economica che deve essere basata su un'analisi dei costi e dei benefici.

Come si risponde ad un questionario?

Qualora si decida di rispondere al questionario è necessario offrire piena collaborazione (rispondere a tutte le domande) e rispettare tutte le condizioni imposte dalle autorità incaricate dell'inchiesta. La collaborazione parziale (rispondere solamente ad alcune parti del questionario) può essere considerata alla stregua della mancata collaborazione. In questo caso il calcolo dei dazi non sarà basato sulle informazioni fornite, bensì sui dati disponibili più attendibili. Il livello del dazio potrà quindi risultare più elevato del previsto. Per maggiori informazioni sugli obblighi relativi alla collaborazione, si rimanda al **capitolo V**.

Come essere sicuri che i dati riservati siano protetti?

Rispondere a un questionario significa dover presentare specifiche informazioni commerciali sensibili, come dati dettagliati sui prezzi (per ogni esportazione) o sui costi ovvero i nominativi degli acquirenti.

Anche se queste informazioni possono essere considerate assai sensibili in quanto riguardanti possibili segreti d'ufficio, si tratta di dati di fondamentale importanza per l'inchiesta, che vanno quindi presentate comunque alle autorità incaricate. Queste sono tuttavia tenute per legge a garantire la protezione dei dati riservati e non possono dividerli con nessuna delle altre parti.

I dati sensibili possono quindi essere presentati in via riservata e vanno chiaramente contrassegnati come tali. In questo caso si dovrà anche fornire una sintesi non riservata delle stesse informazioni, che dovrà essere consultabile da tutte le parti interessate al fine di assicurare la

Come si decide se collaborare?

Per decidere se sia opportuno o meno collaborare, gli esportatori devono confrontare i costi e i benefici della collaborazione con le conseguenze di una mancata cooperazione. L'omessa collaborazione può comportare la necessità di rinunciare ad esportare sul mercato in questione.

Si rimanda al capitolo V

trasparenza e permettere a queste parti di esercitare adeguatamente i propri diritti di difesa. Tale sintesi potrebbe ad esempio consistere nella costruzione di un indice dei dati. Anche le informazioni che non possono essere oggetto di sintesi o inserite in un indice (ad esempio, i nominativi degli acquirenti) vanno fornite all'autorità incaricata dell'inchiesta (contrassegnate come riservate): non saranno tuttavia accessibili alle altre parti.

Si tenga inoltre presente che USA, Canada e Messico concedono ai rappresentanti legali delle parti interessate l'accesso a tutte le informazioni riservate presentate. I rappresentanti legali non sono tuttavia autorizzati a divulgare queste informazioni ai loro clienti.

Quali informazioni si possono presentare oltre alle risposte al questionario?

Oltre alle risposte al questionario le parti interessate, se lo desiderano, possono presentare osservazioni di carattere più generale o sollevare questioni specifiche, anche non inerenti alla determinazione del dazio. Può trattarsi, ad esempio, di argomentazioni giuridiche (a dimostrazione dell'insussistenza dei requisiti normativi) o di informazioni specifiche riguardanti la definizione del prodotto, la situazione dell'industria nazionale, il mercato nazionale e/o di qualsiasi altra informazione pertinente nell'ambito dell'inchiesta.

Queste osservazioni possono essere presentate per iscritto, nel formato ed entro i termini precisati nell'avviso di apertura e, a fini di coerenza, in collaborazione con le associazioni industriali dell'UE, l'amministrazione nazionale e la Commissione europea.

Le autorità incaricate dell'inchiesta hanno l'obbligo di esaminare tutte le informazioni che ricevono, comprese queste comunicazioni scritte e, purché queste risultino pertinenti e debitamente motivate, sono tenute a tenerne conto nell'elaborazione delle conclusioni.

Per domande specifiche relative agli aspetti illustrati sopra vi consigliamo di avvalervi di un'assistenza legale o di contattare i servizi della Commissione europea e l'amministrazione del vostro Stato membro che potranno fornirvi indicazioni (cfr. i dati di contatto alla fine della guida).

2. Diritto di accesso alle informazioni e di formulare osservazioni

Le autorità incaricate dell'inchiesta sono tenute a fornire informazioni alle parti interessate **a) all'apertura dell'inchiesta** e **b) al momento dell'elaborazione delle conclusioni**. Devono inoltre concedere **c) l'accesso alle informazioni** non riservate **presentate** da altre parti interessate.

a) Informazioni all'apertura

L'apertura di un'inchiesta si basa quasi sempre su una denuncia (richiesta) presentata dall'industria nazionale di un paese terzo. Non appena l'inchiesta è avviata, le autorità incaricate di quel paese hanno l'obbligo di mettere a disposizione delle parti interessate la denuncia in questione. Questo documento dovrebbe contenere elementi di prova riguardanti i) il dumping/le sovvenzioni o l'aumento delle importazioni, ii) la situazione dell'industria nazionale, e attestanti iii) che le importazioni hanno avuto un impatto negativo sull'industria nazionale.

Le società interessate da un'inchiesta hanno il diritto di ottenere una «versione pubblica» della denuncia. Si tratta di una versione non riservata della denuncia presentata dall'industria nazionale, in cui tutti i dati di carattere confidenziale sono stati eliminati per essere sostituiti da una sintesi non riservata. La sintesi deve contenere un numero sufficiente di dati da permettere di capire ragionevolmente la sostanza delle informazioni presentate in via riservata.

b) Informazioni al momento dell'elaborazione delle conclusioni

Le conclusioni di un'inchiesta devono essere comunicate alle parti interessate. Queste ultime hanno anche il diritto di chiedere e ricevere le principali conclusioni sul dumping/sulle sovvenzioni o sull'aumento delle importazioni (per i procedimenti di salvaguardia), sulla situazione dell'industria nazionale (pregiudizio) e sugli effetti delle importazioni sull'industria nazionale (nesso di causalità). Ogni esportatore che ha collaborato deve inoltre ricevere una spiegazione dettagliata sulle modalità di calcolo del dazio che gli è stato attribuito (questo vale unicamente nel caso dei procedimenti antidumping/antisovvenzioni perché le misure di salvaguardia non prevedono dazi individuali).

Quando si ricevono le informazioni sulle principali conclusioni?

I risultati di un'inchiesta devono essere comunicati prima della determinazione definitiva e deve essere lasciato il tempo sufficiente per la formulazione di osservazioni. Le conclusioni provvisorie possono essere comunicate contemporaneamente all'istituzione di misure provvisorie o subito dopo.

Cosa si deve fare se non si ricevono informazioni?

Qualora non ricevano informazioni o ricevano soltanto informazioni parziali, le parti interessate devono contattare le autorità incaricate dell'inchiesta il più rapidamente possibile: in genere infatti i tempi per reagire sono alquanto stretti (cfr. sotto). La Commissione europea può prestarvi assistenza se ritenete di non avere ricevuto informazioni sufficienti.

Come si possono utilizzare le informazioni ricevute?

I risultati di un'inchiesta vengono comunicati per permettere alle parti interessate di formulare osservazioni sulle conclusioni raggiunte. Si tenga presente che è possibile esprimere osservazioni solo entro un periodo di tempo limitato (precisato nell'avviso di apertura o nel documento di comunicazione delle conclusioni). Occorre assicurarsi di rispondere entro i termini fissati dall'autorità incaricata dell'inchiesta.

Avete il diritto di esprimere osservazioni sulle conclusioni, compreso sul calcolo del dazio eventualmente attribuito alla vostra società o sulla determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità. In questa fase possono essere sollevate anche tutte le altre questioni (ad es. riguardo alla definizione del prodotto). Potrebbe infatti essere nel vostro interesse chiedere l'esclusione dei prodotti che esportate (o di alcuni di essi), ma questo dipenderà da considerazioni di natura giuridica.

Alcuni paesi procedono inoltre a un cosiddetto esame dell'interesse pubblico, ovvero esaminano se l'istituzione di misure possa risultare contraria all'interesse dell'economia nazionale nel suo complesso. Anche su questo aspetto si possono formulare osservazioni.

La Commissione europea e la vostra amministrazione nazionale possono prestarvi assistenza anche in questa fase determinante dell'inchiesta.

c) Accesso alle informazioni presentate

Tutte le parti interessate hanno il diritto di accedere alle informazioni presentate dalle altre parti nel quadro dell'inchiesta. Questo può avvenire in diversi modi a seconda della prassi seguita dal paese che ha avviato l'inchiesta:

Accesso a fascicoli non riservati (caso più frequente)

Tutte le parti interessate possono avere accesso a una versione «non riservata» della totalità delle informazioni presentate da ciascuna delle altre parti nel corso di un'inchiesta. In questa versione i dati riservati sono stati eliminati e sostituiti da una sintesi valida. Le parti possono chiedere di consultare questi fascicoli presso i locali delle autorità incaricate dell'inchiesta. Di solito è possibile fare delle copie.

Si tenga presente che in alcuni paesi l'accesso ai fascicoli è riservato agli avvocati del luogo: potrà quindi essere necessario rivolgersi a un consulente legale.

Alcuni paesi (ad es. Australia e Canada) consentono l'accesso on line alle parti interessate registrate.

Accesso a fascicoli riservati

Alcuni paesi (attualmente Stati Uniti, Canada e Messico) permettono l'accesso a TUTTI i documenti (comprese le informazioni confidenziali) presentati dalle parti interessate. Questo diritto è tuttavia riconosciuto solamente agli avvocati, che hanno l'obbligo assoluto di non comunicare alcuna informazione riservata ai loro clienti.

Ricezione automatica delle informazioni

In una minoranza di paesi una parte che presenti delle informazioni è tenuta a trasmetterle automaticamente una versione non riservata a tutte le altre parti interessate (sulla base di un cosiddetto elenco di servizio). È il caso ad esempio dell'Ucraina.

Come si possono utilizzare queste informazioni?

Le informazioni contenute nei fascicoli possono risultare utili per conoscere gli argomenti sollevati dalle altre parti. Tali argomenti possono essere confutati presentando altre argomentazioni o chiedendo un'audizione. Gli esportatori in genere si concentrano sulle argomentazioni presentate dall'industria nazionale, ovvero dai loro concorrenti, nel paese importatore.

3. Diritto di essere sentiti

Le parti hanno inoltre la possibilità di comunicare le loro osservazioni oralmente durante un'audizione. Le audizioni possono essere richieste dalle parti o avvengono su invito delle autorità incaricate dell'inchiesta. In quest'ultimo caso si tratta di audizioni pubbliche, a cui sono invitate tutte le parti interessate per scambiare opinioni o dibattere le diverse posizioni. Le audizioni si svolgono nel paese che ha aperto l'inchiesta.

I particolari relativi alle audizioni sono generalmente precisati nell'avviso di apertura. Se si desidera formulare le proprie osservazioni oralmente, occorre seguire le procedure descritte nell'avviso di apertura dell'inchiesta. È preferibile inoltre presentare anche una versione scritta (sotto forma di comunicazione successiva all'audizione) delle osservazioni espresse oralmente durante l'audizione. Analogamente alle comunicazioni scritte, anche gli interventi nel corso delle audizioni andrebbero preparati in collaborazione con l'associazione industriale dell'UE, la Commissione europea e le amministrazioni nazionali.

QUALI SONO I MIEI OBBLIGHI?

Per partecipare ad un'inchiesta e salvaguardare i propri diritti di difesa le parti devono adempiere una serie di obblighi. In genere questi obblighi sono descritti con chiarezza nell'avviso di apertura e consistono principalmente nel rispetto dei termini e in un'adeguata collaborazione.

1. Registrarsi

Per collaborare ad un'inchiesta occorre innanzitutto registrarsi come parte interessata, seguendo la procedura e rispettando i termini precisati nell'avviso di apertura.

2. Rispettare i termini

I tempi disponibili per le inchieste sono limitati e i termini da rispettare sono quindi assai rigorosi. **Il mancato rispetto di questi termini può essere considerato come omessa collaborazione**, con pesanti conseguenze negative. È importante quindi conoscere i termini e rispettarli. In genere questi termini sono indicati chiaramente nell'avviso di apertura e/o comunicati ufficialmente dalle autorità incaricate dell'inchiesta a tutte le parti interessate che hanno proceduto a registrarsi.

Proroghe dei termini possono essere richieste direttamente alle stesse autorità. Spesso vengono concesse, nella misura in cui le richieste sono ragionevoli e debitamente giustificate, ma non vi è comunque alcuna garanzia di ottenerle. È preferibile quindi presentare i documenti entro i termini indicati.

I principali termini sono fissati per:

- **la registrazione come parte interessata;**
- **la risposta al questionario (ed alle lettere di richiamo);**
- **la presentazione delle osservazioni (dopo l'apertura dell'inchiesta o l'istituzione di misure provvisorie);**
- **la richiesta di partecipare ad un'audizione pubblica.**

3. Collaborare adeguatamente

Per collaborare adeguatamente occorre rispondere a un questionario. Le risposte al questionario costituiranno il corpo di informazioni sulla cui base saranno elaborate le conclusioni relative alla vostra società (nei procedimenti antidumping e antisovvenzioni). Non sempre è facile rispondere ad un questionario in quanto occorre fornire informazioni dettagliate e in un formato specifico che a volte non è quello standard per le società. Le informazioni richieste comprendono di norma tutti i dati relativi alle operazioni nazionali e all'esportazione su un periodo di dodici mesi ed informazioni complete sui costi di produzione di ogni tipo di prodotto in esame.

Si tenga inoltre presente che **la mancata presentazione, entro i termini previsti, di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti può avere conseguenze sfavorevoli per la vostra società**. Nei casi di antidumping, ad esempio, la presentazione di dati relativi ai prezzi praticati sul mercato nazionale senza l'indicazione del costo di produzione corrispondente raramente viene accettata, in quanto tali prezzi possono essere utilizzati solo se risultano remunerativi, ovvero superiori ai costi di produzione. In caso di presentazione di dati parziali

Lingua procedurale

Di norma le osservazioni e le risposte al questionario devono essere presentate nella lingua ufficiale del paese che conduce l'inchiesta. Occorre quindi tenere conto dei tempi necessari per la traduzione dei documenti prima della loro trasmissione. **Osservate i termini!**

Cosa è ancora possibile dopo la scadenza dei termini?

Le autorità incaricate dell'inchiesta possono non tenere conto delle informazioni presentate dopo la scadenza dei termini. In caso di difficoltà nel rispettarli, è bene chiedere immediatamente una proroga. Qualora questa non venga concessa o non si sia in grado di presentare le informazioni nei tempi previsti, è consigliabile comunque inviarle, anche superati i termini, corredate di una giustificazione per il ritardo nella presentazione. Questo tuttavia non garantisce la loro accettazione da parte delle autorità.

Nella peggiore delle ipotesi, le osservazioni di carattere generale sul merito del caso possono ancora essere comunicate alla Commissione europea, alle autorità nazionali o all'associazione industriale nazionale/UE, che, se registrate come parti interessate, potranno utilizzarle nelle loro comunicazioni.

Le autorità incaricate dell'inchiesta possono decidere di non tenere conto (almeno in parte) delle risposte al questionario e di elaborare conclusioni in base agli altri dati disponibili.

È fondamentale prendere il tempo necessario per leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare a compilare il questionario. Non esitate a contattare le autorità incaricate dell'inchiesta per eventuali domande in merito alle risposte da dare al questionario o per qualsiasi altra difficoltà nella sua compilazione.

Dopo la presentazione delle risposte al questionario le società possono ricevere le cosiddette lettere di richiamo. Anche la risposta a questo tipo di lettere va data entro i termini indicati, in caso contrario si può ritenere che non abbiate collaborato. **Le autorità incaricate dell'inchiesta possono effettuare visite in loco per esaminare i registri della vostra società e verificare le informazioni fornite nel questionario.**

Devono rispondere al questionario anche le società collegate?

Le autorità incaricate dell'inchiesta possono richiedere che anche le società collegate coinvolte nella produzione e nella vendita del prodotto in esame rispondano al questionario e/o che il gruppo fornisca una risposta consolidata. Dovranno in particolare rispondere al questionario gli importatori collegati nel paese terzo. Si tenga presente che il concetto di «parte collegata» non è necessariamente limitato ad una partecipazione di controllo. In caso di dubbio se anche una parte collegata debba rispondere al questionario, è bene contattare quanto prima le autorità per chiarire questo aspetto.

Un'eccezione: il campionamento

Se il numero di esportatori è molto elevato le autorità incaricate dell'inchiesta possono decidere di limitare le loro conclusioni ad un numero ragionevole (ridotto) di società. Verrà quindi selezionato un campione di società e solo gli esportatori scelti per far parte del campione dovranno rispondere al questionario. È fondamentale, tuttavia, che la vostra società accetti di partecipare all'inchiesta e compili il cosiddetto questionario di campionamento (molto più breve del questionario utilizzato per l'inchiesta vera e propria), sulla cui base le autorità incaricate dell'inchiesta effettueranno la selezione del campione.

La media delle conclusioni elaborate per le società incluse nel campione sarà poi applicata alle società disposte a collaborare, ma non inserite nel campione stesso.

Si deve rispondere ad un questionario in un procedimento di salvaguardia?

Anche se i procedimenti di salvaguardia non prevedono dazi individuali, può comunque risultare importante rispondere ad un questionario per presentare dati o informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta. In mancanza di risposte al questionario, le autorità possono anche concludere (erroneamente) che gli esportatori non abbiano alcun interesse nel caso.

Dal momento che non viene effettuato alcun calcolo dettagliato, i questionari utilizzati nelle inchieste di salvaguardia sono generalmente più facili da compilare di quelli dei procedimenti antidumping o antisovvenzioni.

Si raccomanda quindi vivamente di rispondere al questionario nelle inchieste di salvaguardia. In questo tipo di inchieste, tuttavia, alcuni paesi non lo richiedono. In tal caso si può comunque presentare un documento contenente le proprie opinioni e osservazioni.

VISITE DI VERIFICA: SI DEVONO ACCETTARE? COSA SI È TENUTI A FARE?

Qualsiasi risposta al questionario può essere verificata dalle autorità incaricate dell'inchiesta nel corso di una visita. L'obiettivo della visita di verifica è quello di accertare che le informazioni e i dati forniti nelle risposte al questionario siano completi ed esatti.

Le visite di verifica durano di norma da due a tre giorni, ma possono durare anche di più a seconda del paese che conduce l'inchiesta, ad esempio più di una settimana nel caso degli Stati Uniti. Sempre in funzione del paese, le visite di verifica possono essere effettuate prima o dopo l'istituzione di misure provvisorie. Non tutti i paesi effettuano visite di verifica. Nei procedimenti di salvaguardia queste visite avvengono in via piuttosto eccezionale.

Si devono accettare?

Si raccomanda di accettare le visite in loco: in caso contrario, pur avendo compilato integralmente il questionario per fornire le informazioni richieste, una società rischia di essere trattata come se non avesse collaborato.

Quali informazioni si devono presentare?

La verifica dei dati forniti nelle risposte al questionario si basa principalmente sui conti, sui libri mastri e sui documenti contabili (fatture, documenti di spedizione) della società. Di norma, quindi, nel corso delle visite di verifica non occorre presentare nuove informazioni, ma solo elementi giustificativi.

Riservatezza

Qualsiasi informazione confidenziale raccolta durante la visita di verifica deve essere trattata come tale dalle autorità incaricate dell'inchiesta e contrassegnata chiaramente come «riservata». In caso di dubbi, la Commissione europea è a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

La visita in loco richiede un'accurata preparazione e in linea generale va organizzata dall'eventuale rappresentante legale dell'esportatore. Il personale responsabile (in particolare, il personale che ha fornito le risposte al questionario) dovrebbe essere disponibile e pronto a rispondere alle domande dei funzionari che svolgono l'inchiesta. Anche il

personale addetto alle vendite e alla contabilità (sia nazionale che all'esportazione) dovrebbe essere presente.

Tutti i documenti e le registrazioni informatiche utilizzati per rispondere al questionario devono essere preparati in anticipo ed essere disponibili per la verifica. Dovrebbe anche essere prevista una macchina fotocopiatrice: i funzionari che svolgono l'inchiesta chiedono infatti sempre copie della maggior parte dei documenti.

Nei casi importanti o controversi, la Commissione europea e le amministrazioni degli Stati membri sono disponibili per assistere gli esportatori durante le verifiche in loco anche se il loro ruolo resta rigorosamente quello di osservatori. Gli esportatori interessati possono inoltre recarsi a Bruxelles per ricevere consulenza e assistenza tecnica dalla Commissione europea.

Sono interessato da un procedimento? Se sì, in quale misura?

Capitolo 4

Sono interessato da un procedimento? Se sì, in quale misura?

Teoricamente, un esportatore è interessato da un procedimento di difesa commerciale se esporta il prodotto oggetto dell'inchiesta nel paese che conduce l'inchiesta. Nell'avviso di apertura pubblicato dall'autorità incaricata nella Gazzetta ufficiale nazionale e/o sul suo sito web dovrebbe figurare una definizione chiara di questo prodotto.

Possono tuttavia sussistere ancora dubbi sul fatto di essere o meno interessati dal procedimento.

SONO INTERESSATO DAL PROCEDIMENTO ANCHE SE ...

non esporto a prezzi di dumping e/o non ho ricevuto alcuna sovvenzione?

È importante dimostrare alle autorità incaricate dell'inchiesta che le vostre esportazioni non sono oggetto né di dumping né di sovvenzioni. A tale scopo dovete collaborare con le autorità e rispondere al questionario. Si tenga presente che affermazioni non corroborate da elementi di prova (come «non pratico il dumping» o «i miei prodotti non sono oggetto di sovvenzioni») non sono sufficienti.

non esporto il prodotto in esame?

Se non si esporta il prodotto in esame non occorre preoccuparsi. Tuttavia, in caso di dubbi riguardo alla definizione del prodotto o qualora la terminologia utilizzata negli avvisi ufficiali risulti poco chiara o contraddittoria, occorre contattare quanto prima le autorità incaricate dell'inchiesta e chiedere chiarimenti

per iscritto. Anche la Commissione europea può fornire indicazioni sull'interpretazione degli avvisi e sull'iter da seguire.

non ho ricevuto una notifica?

Questo non significa che non siate interessati dal procedimento. Solo gli esportatori noti alle autorità incaricate dell'inchiesta sono infatti informati direttamente. Se siete in dubbio e vi è giunta voce in proposito, potete controllare l'elenco delle inchieste in corso sul sito della Commissione europea e su quello del paese terzo in questione. Potete anche contattare la vostra associazione di riferimento a livello europeo o di Stato membro e chiedere se partecipi già al procedimento. Non si dimentichi che esistono termini da rispettare (cfr. **capitolo II**).

produco anche nel paese che conduce l'inchiesta?

Il fatto che un produttore dell'UE disponga di attività produttive anche nel paese terzo che ha aperto il procedimento non è pertinente. Ciò che conta è se l'industria in questione esporti dall'UE verso quel paese.

esporto da un paese terzo?

Il fattore determinante nelle inchieste di difesa commerciale, soprattutto nei procedimenti antidumping e antisovvenzioni, è il paese d'origine delle merci. Se la vostra società produce anche in un altro paese non appartenente all'UE e il procedimento riguarda solo l'UE (e non il paese terzo in questione), queste esportazioni non sono pertanto oggetto delle misure. Ovviamente la situazione cambia nei procedimenti di salvaguardia perché in questo caso le misure eventualmente istituite riguardano tutti i paesi d'origine.

Capitolo 5

Come decidere di collaborare?

La decisione di collaborare ad un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni è una scelta di tipo economico per la quale ogni esportatore dovrebbe effettuare un'analisi costi-benefici.

QUALI SONO I «BENEFICI» DELLA COLLABORAZIONE?

In caso di piena collaborazione ad un'inchiesta, l'esito dovrebbe di norma riflettere la situazione specifica della società. Se sussistono le condizioni giuridiche e sono istituite delle misure, viene calcolato un dazio individuale per ogni esportatore che ha collaborato, corrispondente alle informazioni fornite. Questo potrebbe significare un dazio nullo (ad esempio, se il prezzo all'esportazione non è oggetto di dumping né di sovvenzioni) o almeno un dazio inferiore a quello attribuito alle società che non hanno collaborato. La società in questione dovrebbe così essere in grado di mantenere un accesso ragionevole al mercato di esportazione e potrebbe anche trovarsi in una situazione più favorevole rispetto ad alcuni concorrenti (se questi ultimi sono stati oggetto del medesimo procedimento e si sono visti attribuire un'aliquota del dazio più elevata).

Collaborare non significa però sempre ottenere il dazio atteso poiché è possibile che le autorità incaricate dell'inchiesta non accettino tutte le argomentazioni presentate.

QUALI SONO I «COSTI» DELLA COLLABORAZIONE?

Collaborare ad un'inchiesta costituisce un notevole investimento in termini finanziari, di tempo e di risorse umane. Rispondere al questionario è effettivamente un'attività lunga e complessa per la quale sono richiesti dati specifici e dettagliati sulla società, come dati sui prezzi di vendita all'esportazione e sul mercato nazionale (di solito riguardanti tutte le operazioni nell'arco di un anno), il costo di produzione, i nominativi degli acquirenti o informazioni sul numero degli occupati. Le risposte al

questionario possono anche essere soggette ad una visita di verifica da parte delle autorità incaricate dell'inchiesta. Le società di solito affidano questi compiti a dipendenti competenti in materia o ad un revisore contabile esterno che coordina la compilazione del questionario. Un altro importante elemento da non trascurare è la possibile necessità di traduzione in quanto molte autorità richiedono che i documenti siano inviati nella loro lingua (cinese, ecc.). Poiché le inchieste sono procedimenti complessi, quasi giudiziari, si raccomanda inoltre di avere un rappresentante legale. Si tenga presente che in alcuni paesi è obbligatorio avvalersi di un rappresentante legale durante tutta la durata dell'inchiesta.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELL'OMESSA COLLABORAZIONE?

In caso di omessa collaborazione le autorità incaricate dell'inchiesta basano le loro conclusioni sui dati disponibili maggiormente attendibili, il che, di norma, comporta un'aliquota del dazio più elevata che nel caso della collaborazione. In funzione del livello del dazio, il mercato di esportazione può cessare di essere interessante. Se una parte interessata non risponde al questionario, essa perde inoltre parzialmente i suoi diritti di difesa.

Devo incaricare un avvocato?

L'obbligo di incaricare un consulente legale del luogo sussiste solo in alcuni paesi, come la Cina o determinati paesi dell'America latina. Tenuto conto della complessità dei procedimenti e delle caratteristiche specifiche della legislazione e della cultura nazionali, si raccomanda tuttavia di rivolgersi in ogni caso ad un avvocato del paese, che parlerà la lingua procedurale e potrà avere contatti diretti con l'autorità incaricata dell'inchiesta e con le altre parti interessate. In molti casi non è però obbligatorio essere rappresentati da un avvocato del luogo e le società possono decidere di difendersi da sole, senza assistenza legale.

COME DECIDERE DI COLLABORARE?

Collaborare ad un'inchiesta di difesa commerciale presenta alcuni chiari vantaggi in quanto aumenta la possibilità di una conclusione maggiormente positiva, ma richiede molto tempo, può comportare costi elevati e non sempre garantisce i risultati attesi. La decisione di collaborare

spetta unicamente alla società interessata e i principali aspetti da prendere in considerazione sono gli interessi economici e/o strategici nel mercato in questione.

Qual è la posta in gioco?

(Qual è il volume delle mie esportazioni e la loro importanza per la mia attività?)

Quale sarebbe di norma la mia aliquota del dazio?

(Pratico il dumping – o ricevo un contributo finanziario - e se sì, in quale misura?)

Quali sono le probabili conseguenze della collaborazione/omessa collaborazione?

Se collaboro: un dazio meno elevato, spese notarili, tempo e risorse.

Se non collaboro: dazi più elevati, accesso al mercato?

SI DEVE COLLABORARE IN UN PROCEDIMENTO DI SALVAGUARDIA?

Anche se i procedimenti di salvaguardia non prevedono dazi individuali, la **collaborazione indica che siete interessati al procedimento e vi permette di esercitare i vostri diritti di difesa**, come l'accesso alle informazioni o la possibilità di formulare osservazioni. Inoltre, i questionari

sono meno complessi che nei procedimenti antidumping e antisovvenzioni e le risposte fornite sono più raramente oggetto di visite di verifica. Risulta quindi meno gravoso collaborare: si raccomanda quindi di rispondere al questionario e di partecipare all'inchiesta.

Capitolo 6

Qual è il ruolo delle altre parti?

In che modo la Commissione europea può prestare aiuto?

La Commissione europea è incaricata di seguire i procedimenti di difesa commerciale condotti dai paesi terzi come pure le misure e le normative da essi adottate in questo settore. Più precisamente, essa controlla che le autorità preposte alla difesa commerciale nei paesi terzi, nel ricorrere agli strumenti di difesa commerciale, si conformino pienamente alle norme dell'OMC.

QUAL È IL RUOLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA?

La Commissione europea, in linea generale, segue le inchieste condotte dalle autorità dei paesi terzi per assicurarsi che nei procedimenti di difesa commerciale le norme pertinenti dell'OMC come pure gli obblighi conseguenti ad accordi bilaterali siano rispettati. Spetta in particolare alla Commissione europea fornire agli esportatori informazioni di carattere generale e assistenza, ma anche intervenire ai livelli appropriati.

Il ruolo e la partecipazione della Commissione europea dipendono inoltre dal tipo di inchiesta e dal livello di collaborazione da parte dell'industria interessata.

- Per quanto riguarda i procedimenti **antidumping**, occorre operare una distinzione tra il calcolo del dumping e gli altri aspetti del caso. Il calcolo del dumping si basa su dati societari specifici che solo la società interessata può presentare. A tale proposito, gli interventi della Commissione europea sono pertanto relativamente limitati. Essa può comunque assistere gli esportatori nella misura in cui gli aspetti relativi al dumping costituiscono una chiara violazione dell'accordo antidumping dell'OMC. Le questioni relative alla definizione del prodotto, al pregiudizio e al nesso di causalità sono comunque soggette all'esame e all'intervento della Commissione europea.
- Per quanto riguarda i procedimenti **antisovvenzioni**, gli interventi della Commissione europea variano a seconda che i programmi di sovvenzione siano attuati dai singoli Stati membri o prevedano anche un contributo dell'UE. Nel primo caso, la Commissione europea può assistere le autorità degli Stati membri nel confutare le accuse di sovvenzione. Nel secondo

Nell'ambito delle sue competenze più ampie in materia di applicazione delle norme di difesa commerciale, la Commissione europea può contribuire a difendere gli interessi degli esportatori dell'UE. Essa dispone di conoscenze approfondite riguardo agli strumenti di difesa commerciale ed ha acquisito una solida esperienza sull'uso di questi strumenti da parte dei paesi terzi. Un gruppo di funzionari altamente specializzati (*case handler*) lavora quotidianamente su questi casi ed è disponibile a prestare assistenza alle società.

In pratica, la Commissione europea interviene nel modo seguente:

- all'apertura di un'inchiesta, informa gli Stati membri e

pertinenti associazioni note dell'UE. Solitamente, in questa fase, la Commissione europea si registra inoltre come parte interessata per ottenere una copia della denuncia che ha portato all'apertura dell'inchiesta e garantire così un seguito e interventi adeguati;

- organizza riunioni con le industrie UE per scambiare opinioni, identificare i problemi e definire una strategia comune;
- durante tutta la durata dell'inchiesta la Commissione europea segue le conclusioni raggiunte (provvisorie e definitive) e interviene nel quadro delle indagini, anche coordinandosi con l'industria interessata ed eventualmente

caso, la Commissione europea, essendo l'autorità responsabile dell'amministrazione dei programmi UE pertinenti e/o degli esborsi, diventa essa stessa parte nel procedimento. Come nei procedimenti antidumping, la Commissione europea interviene inoltre, se opportuno, per gli aspetti relativi al pregiudizio e al nesso di causalità.

- Nei procedimenti di **salvaguardia**, dal momento che le eventuali misure si applicano allo stesso modo a tutti gli esportatori, la Commissione europea assume un ruolo di coordinamento. Essa garantisce che gli interessi di tutte le parti siano correttamente rappresentati, senza incoerenze. Anche nei procedimenti di salvaguardia, inoltre, la Commissione europea verifica il rispetto delle norme dell'OMC ed interviene, se del caso, in relazione ad aspetti quali il pregiudizio e il nesso di causalità fra le importazioni e la situazione economica dell'industria nazionale.

Nei procedimenti di difesa commerciale condotti dai paesi terzi la riuscita della difesa dipende in misura considerevole dai contributi degli esportatori interessati. Sono solamente gli esportatori, infatti, a disporre dei dati necessari per stabilire se i loro prezzi all'esportazione siano oggetto di dumping e/o se essi ricevano sovvenzioni. **L'assistenza della Commissione europea dipende quindi molto dal livello d'interesse mostrato e dagli sforzi compiuti dagli esportatori nel corso di un'inchiesta.** Se questi ultimi non collaborano rispondendo al questionario, gli interventi della Commissione europea risulteranno assai meno efficaci.

con gli Stati membri, in genere mediante la presentazione di comunicazioni scritte e/o la partecipazione alle audizioni per segnalare i punti deboli rilevati;

- nel corso dell'intero procedimento è disponibile a fornire ulteriori indicazioni e assistenza alle società e agli Stati membri;
- mantiene inoltre gli Stati membri regolarmente informati dell'andamento dei casi e pubblica statistiche generali sugli strumenti di difesa commerciale.

La Commissione europea non sostituisce gli avvocati: il suo principale compito è quello di spiegare le diverse opzioni e di fornire assistenza agli esportatori dell'UE. La Commissione europea può contribuire a difendere gli interessi dell'industria ed intervenire nell'ambito dell'inchiesta, ma non può assolutamente assumere il ruolo di rappresentante legale nei procedimenti di difesa commerciale. Tenuto conto della natura tecnica delle inchieste e dei numerosi aspetti societari specifici che emergono durante il loro svolgimento, è preferibile che gli esportatori si avvalgano dell'assistenza di un avvocato.

Che altro tipo di assistenza si può ottenere dalla Commissione europea?

La Commissione europea fornisce agli esportatori consulenza ed assistenza durante tutte le fasi dei procedimenti di difesa commerciale. Essa non può tuttavia prestare tutti i servizi di cui può avere bisogno un esportatore nel corso di un procedimento. In particolare, non può sostituire un avvocato e non può assumersi il gravoso compito della compilazione del questionario, che spetta agli esportatori. Sono ancora gli esportatori che dovranno inoltre provvedere a proprie spese alla traduzione dei documenti ufficiali e delle risposte al questionario. Per quanto riguarda le visite di verifica effettuate nei locali degli esportatori dall'autorità incaricata dell'inchiesta, la Commissione europea presta assistenza e consulenza agli esportatori su tutti gli aspetti giuridici e pratici. Su richiesta di questi ultimi, un rappresentante della Commissione può partecipare ad una visita di verifica in qualità di osservatore per assicurarsi del rispetto delle norme dell'OMC, ma questo dipende naturalmente dalla disponibilità di risorse e dalle specificità del caso.

Come si può aiutare la Commissione europea?

Il modo migliore per aiutare la Commissione europea consiste nel prendere contatto con il servizio competente nelle primissime fasi dell'inchiesta e nello scambiare informazioni pertinenti per tutta la durata del procedimento. Si prega pertanto di contattare il funzionario della Commissione europea incaricato di seguire il caso o di inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo citato nell'allegato. Per poter difendere al meglio gli interessi degli esportatori, la Commissione europea deve conoscere tutti gli elementi importanti riguardo non solo all'eventuale esistenza di dumping/sovvenzioni, ma anche al prodotto interessato e alla situazione di mercato sia nell'UE che nel paese terzo. Per completare il quadro occorre anche qualsiasi altra informazione utile a chiarire i punti principali del procedimento, in particolare per quanto riguarda l'eventuale esistenza del pregiudizio nei confronti dell'industria locale e il nesso di causalità con il dumping/le sovvenzioni. A tale scopo la Commissione europea propone in genere di organizzare una riunione a Bruxelles con l'associazione industriale e gli esportatori interessati.

Come si può contattare la Commissione europea?

Gli esportatori dell'UE e/o il loro consulente legale possono contattare la Commissione europea direttamente tramite posta elettronica. Quando le autorità di un paese terzo aprono un procedimento di difesa commerciale, la Commissione europea informa immediatamente tutti gli Stati membri e le associazioni industriali note interessate dal nuovo procedimento. Comunica inoltre il nominativo della persona incaricata di seguire il procedimento e i dati per contattarla. Se per qualche motivo gli esportatori interessati non hanno ricevuto queste informazioni dalle autorità dei relativi Stati membri o dalla Commissione europea, possono contattare direttamente il servizio della DG Commercio incaricato di seguire i procedimenti aperti dai paesi terzi (cfr. la sezione CONTATTI nell'allegato).

QUAL È IL RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI STATI MEMBRI?

Le amministrazioni degli Stati membri svolgono un ruolo importante in questi procedimenti poiché, di solito, sono le prime ad essere contattate dagli esportatori quando viene aperto un procedimento di difesa commerciale.

Dopo essere stata avvisata della decisione di avviare un'inchiesta, l'amministrazione dello Stato membro informa l'industria nazionale, di norma attraverso le associazioni nazionali, e può anche fornire indicazioni in merito al procedimento. Ogni volta che un procedimento di difesa commerciale incide sugli interessi nazionali, l'amministrazione dello Stato membro può anche partecipare attivamente all'inchiesta come parte interessata, trasmettendo le proprie osservazioni e, se del caso, rispondendo ai questionari forniti dalle autorità incaricate dell'inchiesta.

Questo avviene soprattutto nelle inchieste antisovvenzioni, che vedono la partecipazione diretta delle amministrazioni degli Stati membri a tutte le fasi del procedimento in qualità di parti nel procedimento, trattandosi delle autorità responsabili dell'attuazione dei programmi di sovvenzione in questione. Nel corso di queste inchieste l'autorità competente del paese terzo effettua in genere anche una verifica in loco presso i locali dell'amministrazione dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri intervengono inoltre direttamente, attraverso le loro ambasciate, nel quadro dell'inchiesta (cfr. sotto), per manifestare il loro interesse e offrire appoggio alla loro industria. Questo avviene in stretta collaborazione con la Commissione europea.

QUAL È IL RUOLO DELLE AMBASCIATE E DELLE DELEGAZIONI DELL'UE NEL PAESE CHE CONDUCE L'INCHIESTA?

Le delegazioni dell'Unione europea e le ambasciate degli Stati membri svolgono un ruolo chiave in queste inchieste poiché rappresentano il canale di comunicazione formale tra la Commissione europea e gli Stati membri, da un lato, e le autorità locali, dall'altro. Dispongono inoltre di «conoscenze locali» e possono fornire ulteriori indicazioni utili sul modo migliore di agire e a quale livello.

Le ambasciate degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione europea nel paese che conduce l'inchiesta ricevono la notifica dell'apertura di un procedimento di difesa commerciale dalle autorità locali incaricate dell'inchiesta. Le delegazioni dell'UE informano quindi il funzionario della Commissione europea (a Bruxelles) incaricato di seguire l'inchiesta.

Le ambasciate e le delegazioni agiscono rispettivamente a nome dei relativi governi e della Commissione europea presentando osservazioni e prendendo contatto con le autorità locali competenti. Contribuiscono anche a raccogliere e aggiornare le informazioni relative alla locale situazione politica e di mercato e forniscono alla Commissione europea le informazioni sul contesto e l'appoggio necessari per difendere gli interessi degli esportatori dell'UE.

I contatti con le ambasciate degli Stati membri e con le delegazioni dell'UE non possono ovviamente sostituire la stretta collaborazione con la sede della Commissione europea a Bruxelles e con le amministrazioni nazionali, che dispongono di competenze tecniche e conoscono il quadro generale dei procedimenti. Si deve inoltre garantire che le informazioni ottenute dalle ambasciate locali siano condivise con i servizi nella sede di Bruxelles. Le ambasciate degli Stati membri interessati da un'inchiesta di difesa commerciale si coordinano infine con le delegazioni dell'UE per riunire le informazioni utili al caso ed evitare qualsiasi incoerenza nelle comunicazioni con le autorità del paese terzo incaricate dell'inchiesta.

QUAL È IL RUOLO DELL'ASSOCIAZIONE UE DI CUI SONO MEMBRO?

Le associazioni dell'UE svolgono spesso un ruolo determinante nei procedimenti di difesa commerciale dei paesi terzi poiché coordinano la difesa degli interessi degli esportatori che ne sono membri. Il loro ruolo assume ancora maggiore importanza quando più esportatori di diversi Stati membri sono interessati da un nuovo procedimento di difesa commerciale. La maggior parte delle associazioni dell'UE (e nazionali) dispone già di esperienze nei procedimenti di difesa commerciale e ha già avuto contatti con la Commissione europea. Nei casi che vedono la partecipazione delle associazioni, **è preferibile che gli esportatori mantengano i contatti direttamente con queste. L'associazione tratterà con la Commissione europea, rappresenterà gli esportatori e sceglierà la strategia migliore per proteggere i loro interessi.** Gli esportatori sono comunque liberi di contattare direttamente la Commissione europea anche in caso di intervento delle relative associazioni, ad esempio quando interessi e/o questioni particolari non possono essere affrontati da queste ultime.

QUAL È IL RUOLO DEI MIEI ACQUIRENTI NEL PAESE CHE CONDUCE L'INCHIESTA?

L'apertura di un nuovo procedimento di difesa commerciale in un paese terzo spesso si ripercuote immediatamente sulla fornitura del prodotto in esame agli acquirenti locali. Gli acquirenti interessati tendono a chiedere agli esportatori dell'UE di rinegoziare subito il prezzo di vendita per tenere conto dell'eventuale istituzione di un dazio oppure annullano gli ordini e procedono ad acquistare da fonti che non saranno soggette a dazi. Gli esportatori non devono esitare a spiegare agli acquirenti che la conclusione dei procedimenti di difesa commerciale richiede molto tempo e che gli eventuali dazi vengono riscossi solo alcuni mesi dopo l'istituzione di misure provvisorie. Gli esportatori possono inoltre chiedere ai loro acquirenti di appoggiarli di fronte all'autorità locale incaricata dell'inchiesta. Gli acquirenti possono dimostrare che l'istituzione di misure può avere effetti negativi in termini di costi più elevati di uno dei loro fattori produttivi, fino a comportare eventualmente una perdita di competitività e di posti di lavoro e un aumento dei prezzi per i consumatori finali. Si tenga presente che le norme dell'OMC autorizzano la partecipazione a questi procedimenti degli importatori, degli utenti industriali e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori.

Queste considerazioni assumono una rilevanza giuridica ancora maggiore nei paesi che, nel corso di procedimenti di difesa commerciale, effettuano il cosiddetto esame dell'interesse pubblico, esame che può comportare la non istituzione di misure definitive. Si rimanda al **capitolo I** per maggiori informazioni sull'esame dell'interesse pubblico.

QUAL È IL RUOLO DELLE SOCIETÀ COLLEGATE?

Un caso particolare è quello di un'inchiesta di difesa commerciale avviata da un paese terzo che non riguarda direttamente le esportazioni UE, bensì gli impianti di produzione extra UE di società aventi sede nell'Unione. In questo caso la Commissione europea non può partecipare al procedimento in quanto l'UE non ne è direttamente interessata. Per far valere i suoi diritti, la società con sede nell'UE dovrebbe quindi rivolgersi alle autorità locali del paese terzo interessato dal procedimento di difesa commerciale. La Commissione europea può comunque prestare assistenza, anche se a un livello diverso rispetto ai casi in cui l'UE è direttamente interessata dal procedimento.

Come illustrato nel **capitolo III** relativo a diritti ed obblighi, le società collegate devono collaborare al procedimento. Le autorità incaricate dell'inchiesta possono richiedere una risposta individuale a ogni società collegata o una risposta consolidata al questionario che riguardi l'esportatore e tutte le sue società collegate.

Capitolo 7

Dopo l'istituzione di misure quali opzioni restano?

Le misure, una volta istituite, possono ancora essere modificate o addirittura abrogate attraverso un'**inchiesta di riesame** o un'**azione legale** (procedimento giudiziario).

RIESAME DELLE MISURE

Non vendo più a prezzi di dumping o non ricevo più sovvenzioni. Cosa devo fare?

Le parti interessate possono chiedere un **riesame delle misure** durante il loro periodo di applicazione. Gli esportatori in grado di dimostrare che le circostanze, dall'istituzione della misura iniziale, sono cambiate in modo significativo possono chiedere l'apertura di un'inchiesta di riesame per ottenere una riduzione o l'abrogazione del dazio. I cambiamenti devono essere duraturi e riguardare, tra l'altro, il dumping o le sovvenzioni, ma può anche trattarsi di cambiamenti relativi alla situazione sul mercato nazionale (ad es. pregiudizio, produzione), al campo d'applicazione o alla forma delle misure.

Il riesame non è di norma possibile nel caso dei procedimenti di **SALVAGUARDIA** nei quali, a differenza dei procedimenti antidumping o antisovvenzioni, la stessa misura si applica a ciascun esportatore in tutti i paesi e non è quindi specifica per le singole società.

Possono le misure essere prorogate oltre il periodo iniziale di applicazione?

Di norma le misure antidumping e antisovvenzioni scadono automaticamente dopo cinque anni a meno che non sia stabilito, nel corso di un «riesame in previsione della scadenza», che debbano restare in vigore.

Il riesame in previsione della scadenza è richiesto solitamente dai produttori nel mercato nazionale e deve dimostrare che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping/delle sovvenzioni e del pregiudizio. Non è escluso che, anche se le esportazioni sono cessate in seguito all'istituzione delle misure, qualora queste ultime dovessero scadere, le esportazioni possano ricominciare a prezzi oggetto di dumping o di sovvenzioni e causare un pregiudizio.

Si tenga presente che **durante le inchieste di riesame le misure restano in vigore** anche oltre il periodo iniziale di applicazione. I diritti e gli obblighi relativi alla collaborazione e alle visite di verifica o i diritti di difesa delle parti sono analoghi a quelli dell'inchiesta iniziale e si applicano anche alle inchieste di riesame.

In funzione del diritto nazionale, un riesame in previsione della scadenza può concludersi con l'abrogazione o il mantenimento, allo stesso livello, dei dazi in vigore (analogamente alla prassi dell'UE) ovvero con una modifica del livello dei dazi. In caso di mantenimento delle misure, queste restano di norma in vigore per altri cinque anni.

Anche le misure di **SALVAGUARDIA** possono essere prorogate oltre il periodo iniziale di applicazione se un'inchiesta dimostra che continuano ad essere necessarie per porre rimedio al pregiudizio subito dall'industria nazionale, purché l'industria in questione abbia avviato i necessari adeguamenti alla situazione.

Non ho effettuato esportazioni durante il periodo dell'inchiesta, ma vorrei esportare ora: cosa devo fare per evitare le misure?

Alle importazioni da società che hanno collaborato all'inchiesta si applica di solito un dazio individuale, ma esiste anche un dazio unico per l'intero paese per le importazioni provenienti da tutte le altre società che producono ed esportano il prodotto interessato. Questo cosiddetto «dazio residuo» è applicabile agli esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta ed è generalmente più elevato del dazio individuale applicabile agli esportatori che hanno collaborato. Se una società inizia ad esportare il prodotto dopo il periodo dell'inchiesta, le sue merci sono soggette al dazio residuo.

Le società che durante il periodo dell'inchiesta iniziale non esistevano ancora o non esportavano nel paese terzo in questione possono tuttavia richiedere un «**riesame relativo ai nuovi esportatori**» affinché sia stabilita un'aliquota individuale del dazio. Se le autorità incaricate dell'inchiesta determinano che l'esportatore sembra soddisfare i criteri applicabili, viene aperto un riesame, nel corso del quale si analizzerà se i criteri sono effettivamente soddisfatti e, in caso affermativo, verrà stabilito un margine individuale di dumping o sovvenzioni per la società interessata.

Questa possibilità non è prevista nei procedimenti di **SALVAGUARDIA** in cui la stessa misura si applica a tutti gli esportatori.

IMPUGNAZIONE DELLE MISURE

Posso impugnare le misure dinanzi a un tribunale nazionale?

Qualora ritengano che la normativa nazionale non sia stata applicata correttamente, gli esportatori cui si applicano misure definitive possono impugnarle dinanzi al **tribunale nazionale** del paese che le ha istituite. Gli aspetti procedurali possono differire da un paese all'altro ed è vivamente raccomandato, se non addirittura obbligatorio, avvalersi dell'assistenza di un consulente legale specializzato. Anche gli importatori stabiliti nel paese che ha istituito le misure hanno la possibilità di impugnarle.

Poiché un procedimento giudiziario riguarda una singola società e interessa tribunali indipendenti, il ruolo della Commissione europea in questi procedimenti è assai limitato. La Commissione europea non può comparire dinanzi a un tribunale nazionale di un paese importatore, ma può assistere gli esportatori interessati.

È possibile impugnare le misure in sedi internazionali?

Qualora si ritenga che la normativa dell'OMC non sia stata applicata correttamente, è possibile impugnare le misure mediante un procedimento di risoluzione delle **controversie nell'ambito dell'OMC**. Questo procedimento non può essere avviato da singole società, ma solo dai membri dell'OMC. Per quanto riguarda l'Unione europea, la Commissione europea è l'istituzione competente a richiedere l'avvio di un procedimento nell'ambito dell'OMC. Gli esportatori devono quindi mettersi in contatto con i servizi competenti della DG Commercio per discutere della possibilità di impugnare le misure a tale livello. Gli esportatori possono anche contattare, in primo luogo, la loro amministrazione nazionale per ottenere indicazioni e informazioni in merito al procedimento.

I procedimenti dell'OMC sono piuttosto complessi e richiedono tempi assai lunghi: possono infatti passare diversi anni prima di una decisione definitiva (compreso il ricorso contro la decisione) e ancora diversi mesi per l'attuazione delle conclusioni del panel dell'OMC. La gravosità e i tempi del procedimento vanno quindi valutati in rapporto alla durata e all'impatto effettivi delle misure impuginate.

1. CONTATTI

Commissione europea

Per posta:

DG Commercio
Difesa commerciale H5
200, rue de la Loi-Wetstraat
B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

Per e-mail:

Trade.defence.third.countries@ec.europa.eu

2. LINK UTILI

a) Commissione europea

Sito web della DG Commercio:
<http://ec.europa.eu/trade>

Sito web della DG Commercio sugli strumenti di difesa commerciale:
<http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/>

Su questo sito sono disponibili le seguenti informazioni:

- strumenti di difesa commerciale utilizzati nei confronti delle esportazioni UE,
- statistiche sulle misure in vigore e sulle inchieste in corso nei confronti delle esportazioni UE,
- sintesi delle legislazioni nazionali dei principali paesi che utilizzano gli strumenti di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni dell'UE.

b) Stati membri

STATO MEMBRO	E-MAIL	SITO WEB
Austria		
Belgio	trade.defence@economie.fgov.be	http://economie.fgov.be
Bulgaria	e-docs@mee.government.bg	
Cipro		
Danimarca	ebst@ebst.dk	www.ebst.dk/antidumping
Estonia	info@mkm.ee	www.mkm.ee
Finlandia		
Francia		
Germania		
Grecia		
Irlanda		
Italia		
Lettonia	j	www.em.gov.lv
Lituania	dempingas@urm.lt	
Lussemburgo	info@luxembourgforbusiness.lu	www.luxembourgforbusiness.lu
Malta	epd@gov.mt	
Paesi Bassi	antidumping@minez.nl	
Polonia	SekretariatDPH@mg.gov.pl	www.mg.gov.pl
Portogallo		www.dgae.min-economia.pt
Regno Unito	tradedefencepolicyenquiries@bis.gsi.gov.uk	
Repubblica ceca		
Romania	diac@dce.gov.ro	www.dce.gov.ro
Slovacchia	ochranaobchodu@mhv.sk	www.mhv.sk
Slovenia	trade.mg@gov.si	http://www.mg.gov.si
Spagna	sgpar.sccc@comercio.mityc.es	www.comercio.mityc.es
Svezia	registrator@kommers.se	www.kommers.se
Ungheria		

c) Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Informazioni generali:

<http://www.wto.org>

Motore di ricerca per la legislazione in materia di difesa commerciale dei principali membri dell'OMC:

<http://docsonline.wto.org>

(Andare al menu *simple search*, selezionare il *document symbol* appropriato cliccando sul punto di domanda e poi scegliere tra: *Anti-dumping* articolo 18.5, *Subsidies and countervailing measures* articolo 32.6, *Safeguards* articolo 12.6).

d) Principali paesi che utilizzano gli strumenti di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni dell'UE

Paese	Sito Internet
Argentina	http://www.cnce.gov.ar/
Australia	Per dumping/sovvenzioni: http://www.customs.gov.au/site/page4227.asp Per le misure di salvaguardia: http://www.pc.gov.au
Brasile	http://infosecex.desenvolvimento.gov.br
Canada	http://www.citt.gc.ca
Cina	Per dumping/sovvenzioni: http://gpj.mofcom.gov.cn Per il pregiudizio: http://www.cacs.gov.cn
India	Per dumping/sovvenzioni: http://commerce.nic.in/index.asp Per le misure di salvaguardia: http://dgsafeguards.gov.in
Israele	http://www.moital.gov.il
Messico	http://www.economia.gob.mx
Russia	http://www.minprom.gov.ru (solamente in russo)
Sud Africa	http://www.dti.gov.za
Turchia	http://www.dtm.gov.tr (Cliccare su Foreign trade/imports)
Ucraina	http://www.me.gov.ua (solamente in ucraino)
USA	USDOC: http://www.trade.gov/ia USITC: http://www.usitc.gov

3. INDICE ANALITICO

Accesso alle informazioni	14, 15, 20	Mercato nazionale	6, 13, 16, 19, 24
Acquirenti	9, 13, 19, 23	Misura antidumping	6
Ambasciate	10, 22, 23	Misura compensativa	6
Assistenza legale	13, 19	Misura di salvaguardia	7
Associazione UE	9, 23	Nesso di causalità	7, 9, 14, 21, 22
Audizione	15, 16	Obblighi	8, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24
Autorità incaricata dell'inchiesta	8, 13, 14, 19, 22	Parte interessata	9, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22
Campionamento	17	Pregiudizio	7, 8, 9, 11, 14, 21, 22, 24, 27
Collaborazione	7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24	Prezzo all'esportazione	6, 19
Commissione europea	8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 22, 23, 25, 26, 30	Questionario	10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Comparabilità dei prezzi	6	Regola del dazio inferiore	8
Conclusioni	10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25	Riesame in previsione della scadenza	24
Costo di produzione	6, 13, 16, 19	Riservatezza	17
Dazio	6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24	Risoluzione delle controversie	25
Diritti di difesa	10, 12, 13, 16, 19, 20, 24	Sintesi non riservata	13, 14
Dumping	4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27	Società collegata	23
Esame dell'interesse pubblico	7, 14, 23	Sovvenzione	6, 8, 18, 21, 22
Impegno sui prezzi	8	Stati membri	9, 17, 21, 22, 23, 26
Ìnchiesta	4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24	Termini	6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 23
Margine di dumping	6, 8, 13	Traduzione	16, 19, 22
		Valore normale	6
		Visita di verifica	10, 17, 19, 22

Publicato in italiano dalla
Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Le informazioni contenute in questa
pubblicazione non riflettono
necessariamente le posizioni ufficiali
dell'Unione europea.

Né la Commissione europea né alcuna
persona che agisca a suo nome è
responsabile dell'uso fatto di queste
informazioni.

© Unione europea, 2010

Riproduzione autorizzata con citazione
della fonte.

Copertina: © iStockphoto.com –
Tor Lindqvist

Layout: Tipik Communication Agency

Stampato in Belgio, luglio 2010

doi:10.2781/16478

ISBN 978-92-79-16611-2



9 789279 166112

